

COMUNE DI BALZOLA

CONVENZIONE PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI PRELIEVO EMATICO E RACCOLTA CAMPIONI BIOLOGICI

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____, nella residenza comunale, presso l'ufficio di Segreteria,

TRA

Il Dott. TORRIANO MARCO, nato a CASALE M.TO il 17/08/1976 domiciliato per la carica presso il Comune di Balzola, Via Roma n. 67 n. 1, P. IVA - C.F. 00450010061, la quale agisce in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Balzola (AL), nella sua qualità di Responsabile della firma dei contratti;

E

Il Signor BOGGIONE Giuseppe-, nato ad Balzola il 25/01/1941 residente in Balzola , Via G. Mameli n. 3 - C.F. BGG GPP 41A25 A605V , in qualità di Presidente e legale rappresentante della Casa di Riposo "San Giovanni di Dio" con sede in Balzola, Piazzale C. Marx n. 1 - C.F. -82000690063- P. IVA. 01677340067 - nel proseguo dell'atto denominata Casa di Riposo.

PREMESSO

Che la Casa di Riposo "San Giovanni di Dio" di Balzola si è dichiarata disponibile a proseguire fino al 31/12/2022 il servizio dei prelievi ematici presso la propria struttura e con proprio personale specializzato.

Che con la presente convenzione si intende disciplinare l'espletamento del servizio di prelievo ematico che dovrà essere effettuato nel Comune di Balzola presso la Casa di Riposo "San Giovanni di Dio".

Che, pertanto, occorre definire i rapporti tra il Comune di Balzola e la Casa di Riposo "San Giovanni di Dio".

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1

La Casa di Riposo si impegna a fornire proprio personale per le operazioni di prelievo.

Art. 2

Il servizio verrà espletato nel giorno di GIOVEDI' mattina.

Art. 3

Il Comune di Balzola si impegna:

- a) A raccogliere le impegnative dei medici curanti;
- b) Al recapito delle impegnative presso la sede distrettuale di Casale M.to di via Palestro n. 41, per la prenotazione ed al loro ritiro;
- c) al trasporto dei prelievi in contenitori idonei secondo le vigenti normative ed alla consegna entro le ore 8,40 appena terminati i prelievi, al la sede distrettuale di Casale M.to di via Palestro n. 41;
- d) al ritiro dei referti delle analisi effettuate presso lo sportello CUP dell'ASL AL del distretto di Casale M.to di Via Palestro, previa presentazione di delega firmata dall'avente diritto.
- e) alla distribuzione dei referti previa verifica dal pagamento del relativo ticket da parte dell'utente.

Art. 4

La Casa di Riposo si impegna:

- a) a garantire un numero di prelievi settimanali non inferiore ad 11;
- b) a fornire personale specializzato per l'espletamento del prelievo. Il personale incaricato del prelievo dovrà provvedere alla consegna dei ticket all'utenza.
- c) a custodire le provette fino al ritiro da parte del personale incaricato dal Comune di Balzola nel giorno di GIOVEDI' entro le ore 8,40;

Art. 5

Possono usufruire del servizio i residenti o domiciliati nel comune di Balzola, limitatamente alle tipologie di analisi indicate nel foglio allegato sub A alla predetta convenzione. Sono esclusi dal servizio prelievo i casi di urgenza e i prelievi pediatrici.

Art. 6

Per l'espletamento del servizio il Comune riconosce alla Casa di Riposo un contributo annuo di € 1.500,00.

Art. 7

La presente scadrà il 31/12/2020, fatta salva la possibilità di rinnovo previa adozione degli appositi provvedimenti.

Art. 8

Per le controversie che dovessero insorgere tra il Comune di Balzola e la Casa di Riposo qualora le parti non riescano a superarle amichevolmente e, dopo aver esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, saranno demandate al Foro di Vercelli .

Art. 9

E' possibile il diritto di recesso unilaterale da parte di ciascuno degli Enti mediante comunicazione scritta a mezzo di raccomandata o tramite pec – posta elettronica certificata alla controparte, con un preavviso di mesi due.

Art. 10

Il Comune di Balzola e la Casa di Riposo si impegnano ad effettuare opportune verifiche, per quanto di rispettiva competenza, in ambito amministrativo e sanitario.
Le parti concordano altresì di incontrarsi periodicamente per verificare lo svolgimento del servizio al fine di migliorare le prestazioni oggetto della presente convenzione.

Art. 11

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. n. 131/1986, n. 131 e s.m.i., con relativo onere a carico della parte richiedente la registrazione.

Per Il Comune
Il Rappresentante legale

Per la Casa di Riposo “San Giovanni di Dio ”.
Il Presidente

